

Roma, 8 febbraio 2026

Il 'dissenso' è il contrario del consenso?

È all'esame della Commissione Giustizia il DDL S. 1716, per la modifica dell'art. 609-bis del codice penale, sul reato di "Violenza sessuale".

Il Disegno di legge nasceva, nel novembre scorso, col fine di esplicitare nel Codice penale il principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale, già previsto dalla Convenzione di Istanbul, già legge in Italia in quanto ratificata, oltretutto dalla giurisprudenza della Cassazione.

Sul punto vi era stata anche una dichiarata intesa tra la Presidente del Consiglio e la Segretaria del PD, suggellata da una mediatica stretta di mano nel superiore interesse delle donne.

Tuttavia nel corso dei lavori la parola consenso, usata nella prima formulazione ("Chiunque, in assenza di consenso libero, consapevole, inequivocabile e revocabile della persona, compie atti sessuali nei suoi confronti, è punito") è stata sostituita, nell'ultima versione, da "volontà contraria all'atto sessuale" e dalla possibilità o meno di "esprimere il proprio dissenso".

Circola la convinzione che tra le due locuzioni non vi sia alcuna differenza, essendo semplicemente l'una il contrario dell'altra, come se esprimere consenso equivalesse ad esprimere dissenso.

Nella realtà l'ultima formulazione non solo non prevede il contrario – nel senso sopra detto – della prima ma, all'opposto, ne stravolge completamente il significato, rendendo di fatto non punibili gli autori del reato e schiacciando totalmente la volontà delle vittime.

Gli autori della violenza, infatti, nella norma, diventano addirittura titolari del potere di disporre del corpo della donna salvo solo il limite opposto dalla donna stessa.

La vittima della violenza, di conseguenza, viene retrocessa a corpo a disposizione, titolare del solo potere di contenere l'azione maschile.

Il potere di contenimento della violenza diventerà impossibile da dimostrare in giudizio, con vanificazione di anni di costruzione di un processo che riconoscesse alla donna la propria autodeterminazione e all'uomo autore di violenza la piena responsabilità della propria azione.

Va evidenziato che non si tratta solo di una questione processuale. Il rischio maggiore è di carattere culturale. Questa norma vanifica trent'anni di storia delle donne, da quella legge del 1996 che riconosceva finalmente alla donna la dignità di persona.

Come all'epoca dell'originario Codice Rocco si veicola l'idea che l'uomo abbia pulsioni incontenibili e alla donna spetti il compito di comprendere, trattenere, compatire in una funzione quasi materna.

In questo modo l'uomo autore di violenza viene completamente deresponsabilizzato e, grazie a questa norma, non sarà perseguibile e tanto meno punibile.

Noi, donne attive politicamente, non accettiamo una simile violenza che viene agita contro tutte le donne. Per questo motivo dichiariamo aperta la mobilitazione e invitiamo tutte le donne, singole o in gruppi, a contattarci per aumentare l'efficacia della nostra azione di contrasto nel superiore interesse di tutte le donne.

Costruiamo una rete di donne che metta al centro la nostra autodeterminazione in un'esistenza libera, al di là di ogni fede, appartenenza o pensiero politico.

UDI-Unione Donne in Italia